



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MONDOVI'

- 2010 -

Sent. n° 390

Cron. n° 3124

Rep. n° 449

R.G. n° 1612/08

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- dr. Andrea Gandolfo - Presidente
- dr. Rodolfo Magi - Giudice est.
- dr. Natalia Fiorello - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

R. U. C. C., residenti in [redacted], elettivamente domiciliati in Mondovì, presso lo studio dell'avv. P. Collietti, rappresentati e difesi dagli avv. V. Fiorio, P. Fiorio ed A. Rizzo per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

BANCO [redacted] S.P.A., con sede in [redacted], elettivamente domiciliato in Mondovì, presso lo studio dell'avv. E. Mastretta che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Gli avv. V. Fiorio, P. Fiorio ed A. Rizzo per gli attori così concludono:

"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e riservata ogni ulteriore istanza istruttoria, produzione e deduzione;

1) dichiararsi che il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto la vendita delle obbligazioni Cerruti di cui in premessa dell'atto di citazione è illegittimo per le motivazioni di cui in atti;

2) dichiararsi in particolare nulli e/o annullarsi gli ordini d'acquisto aventi ad oggetto le obbligazioni Cerruti 6,5% per i motivi indicati in atti;

3) accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità degli ordini d'acquisto di cui al precedente punto n. 2), dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione del capitale investito nelle obbligazioni Cerruti acquistate dagli attori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme r.

Pelle

valutate;

4) accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui al presente atto, anche eventualmente in via alternativa alle domande sub 1), 2) e 3), la responsabilità (precontrattuale c/o contrattuale e/o extracontrattuale) della convenuta per i danni subiti dagli attori e conseguenti all'acquisto o alla sottoscrizione delle obbligazioni Cerruti oggetto del presente giudizio;

5) per il caso di mancato accoglimento delle domande sub nn. 2) e 3), accertata la responsabilità di cui al punto n. 4), condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori pari ad € 41.813,78, o in quell'altra diversa misura da determinarsi in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole somme rivalutate, ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite;

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre rimborso forfettario 12,50%, CPA ed IVA di legge.

L'avv. E. Martinetti per il convenuto così conclude:

"Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, in via istruttoria: ammettere le prove testimoniali capitolate al paragrafo XI della comparsa conclusionale;

nel merito in via principale: respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dagli attori in via principale, così come in via subordinata;

accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata degli attori ~~Raffaele Ugo Casale~~ c ~~Cassio Casale~~, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., condannando i medesimi a rifondere al Banco ~~di~~ i danni sofferti in conseguenza dell'azione giudiziale intrapresa in danno dello stesso Banco concludente, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, tener conto, nella determinazione delle somme da restituire a ~~Raffaele~~ e ~~Cassio~~, del valore che i titoli in possesso dei medesimi avranno al momento della pronuncia della sentenza, degli interessi percepiti da ~~Raffaele~~ e ~~Cassio~~ nel corso dell'investimento e di quanto è pervenuto ai medesimi dal riparto dell'attivo del Fallimento Cerruti, nonché del concorso di colpa di ~~Raffaele~~ e ~~Cassio~~ ex art. 1227 cod. civ., per avere eseguito l'operazione nonostante le informazioni ricevute dal Banco convenuto;

in ogni caso: con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre CPA ed IVA.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nelle forme del rito societario in data 19.11.2006, R. [redacted], U. [redacted] e C. [redacted] O. [redacted] convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale il Banco [redacted] s.p.a., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità, ovvero l'annullamento e/o la risoluzione per fatto e colpa dell'istituto delle operazioni di investimento in obbligazioni "Cerruti 6,50% 26.07.2004", intervenute in data 20.02.2002 e 10.06.2002, per assenza di valido contratto scritto o per violazione delle norme sulla sollecitazione all'investimento, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione e/o risarcimento della somma di euro 41.813,78, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.

Esponavano gli attori di essere titolari del deposito titoli n. 018/01000436/0, presso l'Agenzia di [redacted] convenuta e di aver acquistato, in data 20.02.2002, n. 31.000 obbligazioni Cerruti con tasso 6,5% e scadenza 2004, per il prezzo complessivo di € 31.474,26.

Tale operazione avveniva successivamente alla sottoscrizione da parte dell'attore R. [redacted] del documento inviato dal Banco (v. doc. n. 2 degli attori), con il quale si comunicava agli attori la scadenza di titoli loro intestati; sul predetto documento, la banca indicava (e, quindi, di fatto suggeriva e consigliava) agli attori di impiegare la provvista conseguente alla scadenza dei titoli B.N.D.E.S. in Cerruti, con scadenza 2004, per un valore nominale di € 31.000,000, "entro il 15.02.2002".

In data 10.06.2002, gli attori, dietro suggerimento del direttore della predetta filiale, acquistavano ulteriori 10.000 obbligazioni Cerruti 6,5%, con scadenza 2004, per il prezzo complessivo di € 10.339,52 (v. doc. n. 3 degli attori).

Nel mese di luglio 2004, la Cerruti Finance S.A. e la società Fin.Part. s.p.a., garante del prestito, non erano in grado di restituire il capitale oggetto del prestito obbligazionario di 200 milioni di euro in scadenza, emesso dalla Cerruti Finance S.A., e, in data 20.10.2005, il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento della Fin. Part. s.p.a., per cui i titoli Cerruti hanno perso pressoché interamente il proprio valore.

Sostenevano gli attori, in primo luogo, la nullità degli ordini di acquisto per violazione dell'art. 23 del T.U.F., e, in secondo luogo, la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli artt. 21, lett. a), 26, 28 e 29 del Reg. CONSOB n. 11522/98.

Costituendosi in giudizio, la Banca contestava le argomentazioni degli attori, chiedendo la reiezione delle domande dai medesimi proposte; in particolare,



Large stylized watermark text 'RIZZO' and 'it' is overlaid on the page.

Handwritten initials 'RAI' in the right margin.



l'istituto convenuto sosteneva la validità del contratto quadro sottoscritto dagli attori e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva tenersi conto, nella determinazione delle somme da restituire agli attori, del valore dei titoli al momento della pronuncia della sentenza, degli interessi percepiti nel corso dell'investimento e di quanto è pervenuto ai medesimi dal riparto dell'attivo del Fallimento Cerruti, nonché del concorso di colpa degli attori stessi ex art. 1227 cod. civ., per avere eseguito l'operazione nonostante le informazioni ricevute dal Banco convenuto.

Le parti provvedevano in seguito a scambiare e depositare le memorie di cui agli artt. 6 e 7 D.L.vo 5/2003, dopodiché, notificata dall'attore l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8 D. L.vo citato, con susseguente deposito della memoria del convenuto ex art. 10, il Giudice relatore emetteva decreto in data 29.07.2009, con il quale disponeva l'effettuazione di CTU e fissava l'udienza per la discussione orale, concedendo termine sino a cinque giorni prima di tale data per il deposito di memorie conclusive.


Sciogliendo la riserva essente a tale udienza, il Collegio, con ordinanza in data 20.11.2009, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali in atti, senza necessità di espletare la CTU prevista nel decreto del giudice relatore, fissava per la discussione l'udienza collegiale del 19.10.2010, con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di memorie conclusive. Esaurito tale incombenza, il Collegio tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che parte attrice ha eccepito la nullità delle operazioni di acquisto di obbligazioni Cerruti oggetto di causa, effettuate in data 20 febbraio e 10 giugno 2002, per mancanza di contratto quadro stipulato in forma scritta.

In proposito, è noto che l'art 23 T.U.F. prevede espressamente la forma scritta, a pena di nullità, per il contratto di negoziazione, precisando che trattasi di nullità che può esser fatta valere solo dal cliente. Tale requisito di forma è previsto espressamente per il contratto quadro di negoziazione, con cui si conferisce l'incarico di prestazione dei servizi di investimento e si disciplinano in via generale le modalità di espletamento dell'incarico, e non anche per i singoli negozi conclusi in esecuzione del rapporto, che necessariamente trova la sua fonte nel contratto quadro.

Ciò emerge anche dall'art. 30, secondo comma, lett. c), Reg. Consob 11522/98, che rimette all'autonomia privata, nell'ambito del contratto che, ribadisce, deve



FRANK

rivestire la forma scritta, le modalità attraverso cui possono essere impartiti ordini ed istruzioni; tale disposizione in tanto ha significato in quanto la forma scritta per i singoli negozi non sia prevista dalla legge ad substantiam. Tuttavia, la nullità del contratto quadro, per mancanza della necessaria forma scritta, comporta la conseguente nullità dei singoli contratti che, come si è detto, costituiscono esecuzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria.

Tali principi sono assolutamente pacifici in giurisprudenza, ove si è affermato che "le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari poste in essere senza la previa sottoscrizione del cd. contratto quadro sono nulle per violazione di norme a carattere imperativo e tale nullità è insanabile ed è rilevabile in ogni momento della causa" (Tribunale Milano, 29.03.2006, n. 4360).

Nel caso in esame, gli attori hanno eccepito la nullità dell'investimento in titoli Cerruti per assenza del predetto contratto, sostenendo che il modulo in data 05.06.1998, sottoscritto dai soli attori, costituisce una mera proposta del solo cliente, non seguita dall'accettazione scritta della banca.

Invero, il modulo datato 05.05.1998 (v. doc. n. 7 degli attori) è, come chiaramente attestato dal suo stesso contenuto, una lettera diretta dagli attori alla banca con la quale gli stessi le conferiscono il mandato di negoziazione. Il modulo è privo di ogni manifestazione di volontà della banca e della sottoscrizione del suo funzionario.

Manca quindi l'accettazione scritta della banca e manca, inoltre, l'indicazione della controprestazione gravante sull'investitore a fronte dei servizi di investimento ivi contemplati.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la dichiarazione unilaterale, pur ricognitiva della avvenuta stipulazione per iscritto del contratto a forma scritta obbligatoria, è comunque irrilevante, in quanto la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro - "non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, la quale non può essere utilizzata né come elemento integrante il contratto né, quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto, come prova di questo, quando sia per esso richiesta la prova scritta ad substantiam" (Cass. 20.05.1997, n. 4709; conf. Cass. n. 1811/90; Cass. n. 9687/2003; Cass. n. 2349/90; Cass. n. 7590/94; Cass. n. 12673/97).

Specificatamente in tema di contratto di negoziazione di strumenti finanziari, la nullità delle operazioni di investimento poste in essere a fronte di un contratto comprovato da una mera dichiarazione unilaterale del cliente, anche se ricognitiva



dell'avvenuta stipulazione per iscritto, è affermata da un ormai estesissimo orientamento giurisprudenziale di merito, peraltro del tutto conforme ai principi sempre enunciati dalla Corte di Cassazione (tra le tante, v. da ultimo: Tribunale Mondovì 21.04.2009; Tribunale Genova n. 4508/2008; Tribunale Mantova n. 1226/2008; Tribunale Firenze n. 3674/2008; Tribunale Bergamo n. 2148/08; Tribunale Ancona n. 1161/08; Tribunale Velletri n. 1444/08; Tribunale Ferrara n. 1305/08; Tribunale Parma n. 618/08; Tribunale Venezia n. 2702/08; Tribunale Arezzo n. 89/2008, Tribunale Torino n. 3529/07, e numerose altre).

Tale indirizzo giurisprudenziale, nel corso del 2010, è stato confermato da numerose pronunce dei Tribunali, tra cui almeno due sentenze del Tribunale di Torino (05.01.2010 e 05.02.2010) e nuovamente da un'ordinanza di questo Tribunale (06.07.2010) (v. anche Tribunale Trento 22.02.2010).

Alla luce delle pronunce sopra citate, occorre osservare che la forma scritta non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, "poiché i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito" (Cass. 07.04.1990, n. 2919).

Con riferimento poi all'affermazione del convenuto, secondo cui la dicitura apposta sul documento in questione: "prendiamo atto che una copia del presente contratto mi viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi", comporterebbe la prova dell'effettiva conclusione del contratto, si osserva che, a fronte dell'affermazione degli attori, i quali hanno negato di aver mai ricevuto dalla banca copia del contratto quadro sottoscritto, era onere della medesima produrre il documento scritto in giudizio.

Invero, la clausola richiamata dal convenuto è una mera clausola di stile priva di ogni contenuto, né sarebbe comunque idonea a provare l'esistenza della forma scritta, posto che, secondo la Suprema Corte, "in materia contrattuale, il principio in base al quale per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare è richiesta la forma scritta ad substantiam importa che l'atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio; ne consegue che, in tale ipotesi,



la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti (la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro) non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né — quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto — come prova del medesimo" (Cass. 18.06.2003, n. 9687; nello stesso senso, cfr. Trib. Torino 05.01.2010, cit.).

La clausola in questione è, per di più, inefficace, essendo vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo, in quanto volta a sancire a carico del consumatore che mai abbia ricevuto copia del contratto di negoziazione una limitazione della facoltà di opporre eccezioni e/o un'inversione o modificazione dell'onere della prova, a maggior ragione in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 T.U.F., che prevede a carico dei soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Deve inoltre escludersi, come ritenuto anche dalle sentenze citate, che il Banco convenuto possa avvalersi del principio per cui la parte che non ha sottoscritto il contratto può perfezionarlo producendolo in giudizio.

Infatti, per l'applicabilità di tale principio è necessario che la controparte non abbia già eccepito la nullità o chiesto la risoluzione del contratto, per l'impossibilità di formazione, in tale ipotesi, di quel "consensus in idem placitum" indispensabile alla nascita di una valida fattispecie negoziale (Cass. 14.04.2004, n. 7075; Cass. n. 2826/2000; Cass. n. 1414/1999; Cass. n. 4905/98, Cass. n. 3970/97).

Nello stesso senso, si sono espresse le sentenze sopra citate. Per tutte, si veda Tribunale di Mantova n. 873/07, secondo cui (pag. 7) : " ...non può valere quale sottoscrizione la produzione in giudizio del documento non sottoscritto da parte della banca poiché la produzione in tal senso vale quale equipollente alla sottoscrizione a condizione che la nullità per difetto di forma non sia già stata fatta valere dalla parte che lo ha sottoscritto che, in tal modo, ha revocato il proprio assenso, impedendo così la formazione dell'accordo".

Né il contratto di intermediazione finanziaria può essere ritenuto contratto "per adesione", in quanto "non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti" (Cass. n. 2294/01; conf. Cass. n. 7626/97).

Invero, nel contratto di intermediazione finanziaria, è certamente consentito al cliente chiedere modifiche ed effettuare trattative (ad es. sulle modalità di conferimento degli ordini, ovvero sulla entità delle commissioni di negoziazione). Né, tanto meno, l'obbligo della forma scritta prescritto dalla legge a pena di nullità può ritenersi obbligatorio solo per il cliente e non anche per l'intermediario, assumendo che tale obbligo è previsto a garanzia del cliente, poiché non si comprende quale garanzia possa derivare al cliente da un modulo solo da lui sottoscritto.

Da tali considerazioni, consegue pertanto la nullità dei contratti di acquisto dei titoli in questione, contratti che non possono essere convalidati per facta concludentia, poiché l'art. 1423 cod. civ. esclude comunque la convalida del negozio nullo (Cass. 05/06/2003, n. 8993; Cass. n. 11156/04), e, quindi, devono ritenersi irrilevanti, nella fattispecie, la mancata contestazione degli estratti del conto titoli e del conto corrente, nonché della comunicazione inviata dalla banca sull'esecuzione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni in esame, dovendosi altresì escludere ogni rilevanza ad eventuali convalide successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti attuativi (Cass. 15.03.2004, n. 5234).

Dalla nullità dell'operazione deriva l'obbligo della banca di restituire la somma ricevuta per l'esecuzione dell'investimento (€ 41.813,78), oltre agli interessi legali, trattandosi di debito di valuta.

In proposito, occorre rilevare che la disciplina delle obbligazioni derivanti a carico delle parti dalla declaratoria di nullità di un negozio dalle stesse stipulato va desunta dai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), per cui, "ove l'obbligazione restitutoria abbia per oggetto la somma di danaro pagata in esecuzione del contratto nullo, il "solvens" ha diritto agli interessi su detta somma dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda" (Cass. 27.12.1994, n. 11177).

Premesso che la buona fede si presume, nella fattispecie deve comunque ritenersi sussistente la buona fede della banca nell'aver ricevuto tali somme, in quanto la stessa ha dato regolare esecuzione al contratto, ritenuto valido sulla base di una diffusa prassi bancaria, ma poi risultato nullo (v. in tal senso, Tribunale Mantova, 22.03.2007, n. 648; Tribunale Torino, 18.05.2007, n. 3529).

Pertanto, la banca convenuta dovrà essere condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 41.813,78, oltre agli interessi legali dalla data della

domanda al saldo.

Gli attori dovranno, a loro volta, restituire i titoli oggetto di causa, ma non le cedole rimosse sino al "default".

Infatti, anche a tale proposito viene in rilievo il disposto di cui all'art. 2033 cod. civ., e poiché, come già rilevato, la buona fede si presume e può essere esclusa soltanto ove risulti la consapevolezza da parte dell'accipiens dell'insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento (in tal senso, Cass. 10.03.2005, n. 5330), gli attori non possono ritenersi tenuti alla restituzione degli interessi percepiti prima della domanda del convenuto. Né risulta che gli stessi abbiano percepito interessi sui predetti titoli successivamente alla domanda in questione.

In materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza, non solo di un errore di fatto, ma anche di un errore di diritto, anche dipendente da colpa grave (Cass. 05.05.2004, n. 8587).

Così, secondo la giurisprudenza, "se l'operazione finanziaria viene dichiarata nulla o risolta, il cliente deve restituire i titoli in suo possesso, ma non anche gli interessi cedolari maturati prima del default obbligazionario, in quanto trattasi di frutti percepiti dal risparmiatore in buona fede, e comunque di una prestazione già eseguita, alla quale rimane indifferente la sopravvenuta risoluzione del contratto" (Tribunale Genova, 26.06.2006, n. 2525; conf. Tribunale Mantova, 25.10.2007, n. 99/08).

Inoltre, le cedole non sono state pagate dalla banca, bensì dall'emittente dei titoli, e pertanto la stessa non può avere diritto, a causa della nullità delle operazioni, alla restituzione di ciò che è stato pagato da terzi, mentre avrebbe dovuto proporre specifica domanda di arricchimento (non proposta), in relazione alla utilità derivata all'investitore dal pagamento effettuato dal terzo emittente.

L'accoglimento della domanda degli attori comporta la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

1) dichiara la nullità del contratto quadro in data 05.06.1998 e dei contratti in data 20.02.2002 e 10.06.2002, aventi ad oggetto l'acquisto di obbligazioni "Cerruti 6,50% 26.07.2004";



2) dichiara tenuto e condanna il Banco [redacted] s.p.a. al pagamento, in favore di R. U. C. e C. O., della somma di 41.813,78, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

3) condanna parte attrice alla restituzione, in favore di parte convenuta, dei titoli "Ccruti 6,50% 26.07.2004";

4) condanna il Banco convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 6.848,00, di cui euro 348,00 per esposti, euro 2.500,00 per diritti di procuratore ed euro 4.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso del 12,50%.

Mondovì 04.11.2010

Il Giudice est. dr. Rodolfo Magri
 Il Presidente dr. Andrea Gandolfo
 Il Cancelliere (Mirena TAVOLARIO)
 Depositato in cancelleria il 09 NOV. 2010



REPUBBLICA ITALIANA
 in nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme alla prima copia che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. Golinelli Piero.

Mondovì, li 22/11/2010

Il Cancelliere Tavolario Mirena
 (Stamp: TRIBUNALE MONDOVI)

APPLICATE MARCHE PER € 12,41
 SULL'ORIGINALE.

Il Cancelliere Tavolario Mirena 10